

XXVI.

TORNATA DEL 1° FEBBRAIO 1888

Presidenza del Vice-Presidente TABARRINI.

Sommario. — *Comunicazione di una lettera d'invito all'inaugurazione della Fiera enologica in Roma — Seguito della discussione del disegno di legge: Conservazione dei monumenti e degli oggetti d'arte e di antichità — Approvazione degli articoli dal 3 al 12 inclusivo, previa proposte di modificazioni a taluni articoli dei senatori Calenda, Miraglia, Ferraris, Vallauri e Sonnino: e risposte dei senatori Guarneri, Cambray-Digny, Cavallini e Vitelleschi, relatore, e del ministro della istruzione pubblica.*

La seduta è aperta alle ore 3 e 20.

È presente il ministro dell'istruzione pubblica.

Il senatore, *segretario*, CORSI L. dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che è approvato.

Comunicazione.

PRESIDENTE. Prego il signor senatore segretario Corsi a dar lettura di una lettera giunta alla Presidenza del Senato dalla Presidenza del Comitato enofilo italiano.

Il senatore, *segretario*, CORSI L. legge:

« Roma, 31 gennaio 1888.

« Giovedì, 2 febbraio prossimo, all'una e mezza pomeridiana, nell'anfiteatro Umberto I, via dei Pontefici, s'inaugurerà la Fiera dei vini nazionali, promossa da questo Circolo enofilo italiano.

« La Presidenza del Circolo stesso si fa un

dovere d'invitare a questa cerimonia la S. V. Ill.^{ma}, mentre si prega inviarle alcuni biglietti analoghi alla circostanza.

« La Presidenza del Circolo ha la speranza che la S. V. Ill.^{ma} si compiacerà tenere l'invito, e nello ascriverlo ad onore porge vive azioni di grazia.

« Pel presidente
« O. FOCARDI ».

NB. — Gli onorevoli senatori avranno libero l'ingresso colla presentazione della medaglia.

Seguito della discussione del progetto di legge:
« Conservazione dei monumenti e degli oggetti d'arte e di antichità » (N. 13).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione sul progetto di legge: « Conservazione dei monumenti e degli oggetti di arte e di antichità ».

La discussione è rimasta ieri sospesa all'art. 3 di cui do nuovamente lettura:

Art. 3.

I musei formati dalle provincie e dai comuni saranno regolati colle norme stabilite per quelli dello Stato, e potranno ottenere dal Governo un concorso nella spesa per il loro mantenimento.

Chiedo all'Ufficio centrale se, dopo la discussione fatta ieri sopra questo articolo, abbia nulla da aggiungere.

Senatore VITELLESCHI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore VITELLESCHI, *relatore*. Se il Senato me lo permette, leggerò l'art. 3, come lo vorrebbe redatto l'Ufficio centrale:

« I musei formati dalle provincie e dai comuni sono sotto la sorveglianza del Ministero dell'istruzione pubblica per quanto concerne i fini che si propone questa legge. Potranno ottenere dal Governo un concorso nella spesa per il loro mantenimento; in questo caso essi saranno regolati conformemente alle norme stabilite per quelli dello Stato ».

PRESIDENTE. Prego l'onor. relatore di trasmettere alla Presidenza la nuova redazione dell'art. 3.

Senatore CALENDÀ. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CALENDÀ. Mi è parso di sentire che la nuova redazione dell'art. 3, al pari della precedente, denomini *musei dello Stato* quei che sono governativi, mentre nell'art. 2 l'Ufficio centrale li chiamò *musei nazionali*. Ora siccome potrebbe sorgere in seguito equivoco sulla intelligenza delle parole *musei dello Stato*, perchè sono pure nello Stato i musei provinciali e comunali, io propongo di dire qui, come nell'art. 2, *musei nazionali* anzichè *musei dello Stato* per serbare identica locuzione a riguardo dei musei che non sono nè delle provincie, nè dei comuni, ma di proprietà dello Stato.

PRESIDENTE. Domando all'Ufficio centrale se accetta la modificazione proposta dall'onorevole Calenda di dire *musei nazionali* in luogo di *musei dello Stato*.

Senatore VITELLESCHI, *relatore*. L'Ufficio centrale accetta.

PRESIDENTE. Allora do lettura dell'art. 3 così modificato:

Art. 3.

I musei formati dalle provincie e dai comuni sono sotto la sorveglianza del ministro dell'istruzione pubblica per quanto concerne i fini che si propone questa legge. Potranno ottenere dal Governo un concorso nella spesa per il loro mantenimento; in questo caso essi saranno regolati conformemente alle norme stabilite per quelli nazionali.

COPPINO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

COPPINO, *ministro della pubblica istruzione*. In luogo di dire *dello Stato*, accetto che si dica *nazionali*; ma, per verità, non ho inteso bene le ragioni svolte dall'onor. Calenda, in ordine a questa mutazione. Pregherei quindi la sua cortesia di volerle ripetere.

Senatore CALENDÀ. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CALENDÀ. L'art. 2 modificato dall'Ufficio centrale dice così: « In ciascuna delle regioni dove non esiste un museo nazionale o sia insufficiente potrà essere istituito o completato un museo per la conservazione degli oggetti di antichità o di arte ».

Se io ho ben inteso il significato delle parole *musei nazionali*, nell'art. 2, vuolsi con esse designare i musei di proprietà dello Stato, che non appartengano cioè nè alla provincia nè al comune.

A me sembra che sia pregio delle leggi serbare unico linguaggio quando si vuole designare un'identica cosa.

Dunque se si è chiamato museo nazionale nell'art. 2 il museo di proprietà dello Stato, museo nazionale deve dirsi anche nell'art. 3.

Ed aggiungo presentare io coteste osservazioni, non tanto per l'articolo che si sta discutendo, quanto in relazione ai dubbi che potranno sorgere riguardo all'art. 9, dove parlasi dell'approvazione necessaria del Ministero alle vendite di oggetti d'arte che da' corpi morali vogliansi fare ai musei dello Stato.

Che cosa s'intende per musei dello Stato? Saranno essi i soli musei di proprietà nazionale, o puranco i musei che, esistendo nello Stato, sono proprietà delle provincie o dei comuni?

Per non pregiudicare dunque la questione che potrà sorgere all'art. 9, ho proposto questo emendamento accettato dall'Ufficio centrale, di sostituire cioè alle parole « musei dello Stato » le altre « musei nazionali », modificazione che mi pare risponda pure a quella uniformità di linguaggio legale, che è sempre commendevole nella redazione delle leggi.

PRESIDENTE. Domando all'onor. ministro se accetta questa modificazione.

COPPINO, *ministro della pubblica istruzione*. Domando scusa al Senato. Mi era parso che l'onor. Calenda volesse sostituire *musei dello Stato a musei nazionali*; intendendo egli l'opposto, accetto molto volentieri la sua emendazione.

PRESIDENTE. Allora io rileggerò l'articolo per porlo ai voti:

Art. 3.

I musei formati dalle provincie e dai comuni sono sotto la sorveglianza del Ministero della pubblica istruzione per quanto concerne i fini che si propone questa legge. Potranno ottenere dal Governo un concorso nelle opere per il loro mantenimento; in questo caso essi saranno regolati conformemente alle norme stabilite per quelli nazionali.

Chi approva quest'art. 3 voglia alzarsi.
(Approvato).

Art. 4.

Gli edifizii di proprietà dello Stato descritti nel catalogo di cui all'art. 27, n. 1, sono inalienabili, debbono essere conservati a cura delle Amministrazioni dalle quali dipendono e non possono essere restaurati, o in qualsiasi modo laterati, senza l'approvazione del Ministero della pubblica istruzione.

Senatore MIRAGLIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MIRAGLIA. Propongo che si cancellino le parole *sono inalienabili*. In vero i beni demaniali sono alienabili, e solo si richiede una legge che ne autorizzi l'alienazione. In tutte le sessioni legislative il ministro delle finanze

propone leggi per alienazione di beni demaniali, e conseguentemente l'inalienabilità dichiarata dall'articolo in esame è in disarmonia con la nostra legislazione.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. Io ho il dispiacere di oppormi all'emendamento dell'onorevole senatore Miraglia.

Egli ha ben rilevato che l'inalienabilità che si stabilisse per legge, non impedirebbe che altre future leggi altrimenti dicessero.

E anche le cose che per legge hanno destinazione a servizio pubblico, potrebbero per legge nuova, non che perdere cotesta destinazione ed entrare nel patrimonio alienabile dello Stato, ma venire addirittura alienate, seguendo i procedimenti che la legge stabilisce.

Ma nel caso presente a me pare necessario che si conservi l'affermazione di inalienabilità per non contraddire al fine cui tende la legge.

Una legge nella quale si stabiliscono rapporti di diritti e doveri tra lo Stato, gl'istituti che si riconoscono o si creano, gli enti interessati, i privati cittadini, il pubblico; una legge nella quale si determinano perfino delle tasse, affinché si assicuri, col loro prodotto, la conservazione degli obbietti, che son materia di proprietà artistica, storica, archeologica; una legge nella quale si determina l'uso a cui cotesta proprietà deve essere destinata: se a quegli obbietti e segnatamente agli edifici non conservasse il carattere di inalienabilità, finchè non cessi, s'intende, la presente destinazione, o non vengano meno i fini dell'istituzione e del suo funzionamento, correrebbe rischio di rendere ingiustificabile la maggior parte delle disposizioni che in essa si contengono, e che in sostanza, a lato della bontà di fini di pubblica utilità, sia pure dal mero riguardo morale, costituiscono limitazioni della libertà, e perfino dei diritti della proprietà privata.

Onde una legge semplice d'alienazione di questa parte del demanio nazionale non basterebbe; ci vorrebbe una legge di riforma dell'istituto dei musei, per la quale, quante volte occorra mutare la destinazione dei materiali o di una parte di essi, che sono la materia o lo strumento degl'istituti medesimi, questi obbietti rientrino nel patrimonio alienabile dello Stato con quei mezzi che la legge stessa determina.

Quindi a me non pare che, nei fini della legge, non sia un concetto straniero, e molto meno

periglioso, il determinare in essa che gli edifici, le collezioni ed altro, che sono la materia dei musei, devono, s'intende, sino a legge diversa, serbarsi inalienabili.

Anzi io penso che, per dare efficacia alla legge stessa, per conservare il carattere di verità, sia bene che la qualifica d'inalienabili applicata ai beni resti.

Per altro il medesimo onorevole collega Miraglia riconosce che male non ne deriverebbe; imperocchè una legge nuova può distruggere il vincolo della inalienabilità: però badisi a questo, che la legge nuova non dovrebbe limitarsi a proporre l'alienazione; ma innanzi tutto dovrebbe risolvere il problema dell'inalienabilità. E la soluzione di tale problema non sarà mai in ragione del tornaconto, ossia dell'utile economico o finanziario, come avviene per i beni costituenti il demanio patrimoniale meramente economico dello Stato; dovrà sempre essere, invece, in ragione della destinazione cui la legge vincola la somma di proprietà costituente il patrimonio artistico, storico, archeologico della Nazione o dello Stato. E finchè un'altra legge che tenga conto dei fini e dei criteri di quella che discutiamo, non disimpegna dall'uso cui sono destinati tutti i materiali che formano oggetto degli istituti dei quali trattiamo, non è, giuridicamente, possibile la legge dell'alienazione.

Ma se non si può confondere la proprietà dei musei con quella del demanio patrimoniale meramente economico dello Stato, non si può applicare a quelli il semplice procedimento per i casi di alienazione riferibili a questa; nella quale non si discute che la convenienza economica soltanto, sulla bontà della permuta o della vendita a cui vuol esser autorizzato lo Stato. Nella proprietà dei musei, ogni contrattazione dev'essere preceduta dallo studio e dalla discussione di merito del servizio e del valore intrinseco, rispetto all'arte, alla storia, all'archeologia, rispetto cioè alla destinazione, a quella proprietà, data dalla legge. E provando che cotesta destinazione non risponda più ai fini d'interesse pubblico per i quali fu ammesso il vincolo dell'alienabilità, è fuori dubbio che si possa, per nuova legge, sciogliere cotesto vincolo.

Ed è necessaria conseguenza di tutto ciò che, se autore del disegno di legge per qualsiasi alienazione di qualunque proprietà patrimoniale dello

Stato sarà il ministro delle finanze, il vero ed esclusivo autore delle leggi di svincolo dalla inalienabilità dev'essere, per i musei, o per le singole cose che li costituiscono, il ministro della pubblica istruzione.

Per queste ragioni io vorrei pregare l'onorevole Miraglia a voler desistere dalla sua proposta.

Senatore MIRAGLIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MIRAGLIA. Malgrado la deferenza che ho per le opinioni dell'egregio senatore Majorana, io devo scostarmi dall'opinione da lui manifestata, perciocchè sarebbe una cosa assai pericolosa introdurre in questa legge una dichiarazione d'*inalienabilità* di edifici di proprietà dello Stato, solo perchè descritti nel catalogo degli edifici monumentali.

Bisogna stabilire i principî e distinguere la *inalienabilità* che nasce dalla natura delle cose, e quella che nasce da una legge positiva. Inalienabili sono le regalie che costituiscono il *ius imperii*, siccome la facoltà di far leggi, creare magistrati, imporre tributi, distribuire gli onori.

Questi sono *diritti*, non beni. I beni del demanio regio sono stati sempre alienabili di loro natura, e sono divenuti inalienabili soltanto per legge; ed anche in questo caso si possono alienare per una legge, come si fa tuttodì.

Epperò per impedire la alienazione degli edifici dei quali è cenno in questo articolo, è sufficiente che lo Stato non ne autorizzi la alienazione.

Senatore VITELLESCHI, *relatore*. All'Ufficio centrale parrebbe cosa molto singolare, anzi parrebbe distruggere il fondamento stesso della legge, se, mentre si impongono degli obblighi di simile natura alle Amministrazioni, e perfino degli obblighi, benchè molto più miti, ai privati, al fine che non si disperda il patrimonio per il quale facciamo l'attuale legge, l'unico che non debba poi avere nessuna obbligazione fosse lo Stato.

L'onor. Miraglia ci dice che lo Stato ha il modo di farlo col regime abituale dei beni demaniali.

Ora, il regime abituale dei beni demaniali è che ci vuole una legge per alienarli; ma siccome tal sorte di leggi è semplicemente una formalità alla quale nessuno pone avvertenza, che cosa ne avverrebbe?

Ne avverrebbe che tutto dipenderebbe dagli umori del ministro.

Si sa che nella vita dei popoli certi sentimenti oscillano, in modo che, mentre durante un certo periodo prevalgono, durante un altro periodo rimangono trascurati, se non interamente abbandonati.

Chi può dire che non verrà mai il momento in cui poco si badi alle cose antiche?

In quell'epoca un ministro potrà con leggi successive proporre l'alienazione delle antichità e dei monumenti forse più importanti che esistono in paese senza che ci si ponga attenzione.

Se voi volete impedire questo, se voi volete impedire che questi edifizii possano esser venduti collo stesso regime con cui si venderebbe una casa qualunque, una villa qualunque, bisognerà pur dirlo.

Il senatore Miraglia dà alla parola « inalienabile » un senso assoluto; la interpreta come un carattere che passa alla cosa, e dice che, quando una cosa sarà dichiarata inalienabile, anche passando ai terzi rimarrà con questo carattere.

Evidentemente non è questo il concetto della legge, ma faccio osservare che se dichiareremo certi oggetti « inalienabili » il passaggio ai terzi di quelli stessi oggetti non è più possibile.

Ad ogni modo, onde evitare il senso mistico ed assoluto che il senatore Miraglia dà alla parola « inalienabili » si potrebbe sostituirvi invece queste altre parole: « non possono essere alienati ».

L'onor. signor ministro vedrà se il cambiamento che io suggerisco sia accettabile. In ogni caso però dichiaro a nome dell'Ufficio centrale, che in un modo o nell'altro questo concetto deve essere espresso, senza di che si rovescerebbero le basi della legge.

Senatore MIRAGLIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MIRAGLIA. Meno male che l'onorevole relatore si va accostando alla mia opinione, proponendo che alla parola *inalienabili* si sostituiscano le altre *non si possono alienare*.

Benchè non rimanga soddisfatto di questa sostituzione, pure per non prolungare la discussione e per non far naufragare la legge, io subisco la sostituzione medesima.

Senatore ALFIERI. A me pare che lo scopo che

si propone l'Ufficio centrale, ed al quale certamente mi associo, sia particolarmente quello che la destinazione di questi edifizii non possa essere cambiata.

Non conosco la parola propria italiana per esprimere questo concetto; in Francia credo che venga espresso dalle parole *affectation* e *désaffectation*, le quali sono state introdotte nel linguaggio legislativo dei tempi nostri, e corrono tutti i giorni al di là delle Alpi, non senza dare a moltissimi gran fastidio.

Quando s'intenda di esprimere il concetto che in questa parola francese si contiene, io credo che non si possa discordare dai desideri e dai proponimenti dell'Ufficio centrale.

Se invece noi adoperassimo la parola *inalienabili*, siccome questa parola, per quanto io ne sappia, equivale a quella forse non tanto italiana d'*invendibili*, noi veniamo con un articolo di legge speciale nientemeno che a restringere la potestà legislativa quale lo Statuto l'ha riconosciuta nei tre poteri che costituiscono il Parlamento. Poichè, come si potrebbe dire che lo Stato non sia padrone, salvo le garanzie statutarie, di alienare una qualunque delle sue proprietà, massime se si tratta di cederla o di permutarla con comuni e provincie?

Tutt'altra cosa è se volete che gli edifizii od altri monumenti, ai fini determinati dalla iscrizione di cui al n. 1 dell'art. 27, non possono essere in nessun modo, direi, sconsacrati o distolti dalla loro qualità di memorie storiche od artistiche. Qui, ripeto, parmi che siamo tutti d'accordo col nostro Ufficio centrale.

Ma allora non è l'*inalienabilità* che dobbiamo prescrivere in questo articolo, è quella che i Francesi chiamano *désaffectation*, che dobbiamo proibire. Basterebbe, secondo me, una formula che vietasse di distogliere gli edifizii di cui ragioniamo dai titoli pei quali essi sono stati una volta compresi negli elenchi di cui al n. 1 dell'art. 27.

Prego di riflettere all'altra conseguenza, indiretta sì, ma pienamente logica, che il dichiarare inalienabile tassativamente in una legge come questa una data specie di proprietà demaniali, infirmerebbe la proibizione generale di alienare nessuna di dette proprietà quando esse non siano ciascuna oggetto di simili disposizioni tassative. Poichè chi crede di dovere proclamare con una nuova legge che una

cosa determinata è inalienabile, riconosce implicitamente la facoltà nel proprietario di alienare le altre.

Ora nè l'uno nè l'altro di questi effetti non può essere cercato dal nostro Ufficio centrale a proposito di questa legge.

Senatore PUCCIONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PUCCIONI. L'Ufficio centrale non potrebbe accettare la proposta del senatore Alfieri.

Noi siamo partiti da un concetto chiaro e netto; quello di afforzare l'azione del Governo affinché il patrimonio artistico, che costituisce una gloria del nostro paese, non possa essere nè disperso, nè depauperato.

Ora, quando si venisse, come vuole l'onorevole preopinante, a restringere la disposizione, dichiarando che gli edifici, i quali sono parte sostanzialissima di questo patrimonio, non possono essere destinati ad uso diverso da quello che hanno attualmente, si rimpicciolisce grandemente il concetto della legge.

Non è in ragione della loro destinazione, ma in ragione del loro pregio artistico che gli edifici sono dall'articolo che discutiamo contemplati.

Un palazzo dello Stato può essere destinato ad una biblioteca; ma esso non perderà il suo carattere di monumentale, posto che l'abbia, se, invece di essere destinato a quella biblioteca, sarà destinato ad un museo, ad una galleria, ad una raccolta di collezioni.

Veda adunque il senatore Alfieri che il criterio da cui egli muove non risponde menomamente allo scopo della legge.

Noi abbiamo usato la parola *inalienabile*, la quale ha offeso le orecchie dell'egregio senatore Miraglia; ma null'altro abbiamo voluto dire se non questo che, cioè, tali edifici e tali monumenti non potessero essere alienati, appunto perchè lo scopo della legge era quello di mantenere intatto più che fosse possibile il patrimonio artistico della nazione.

Noi accettiamo la formola alla quale si adagia anche il senatore Miraglia *non possono essere alienati*, perchè questa formola ci pare sia forse più esatta e corrisponda meglio a quei principî di diritto a cui l'onor. senatore ha accennato. Però, avanti di chiudere queste brevi osservazioni, mi permetto di far considerare al Senato che nelle leggi dello Stato questo prin-

cipio di *inalienabilità* di certi beni è già sancito colla parola che ha suscitato le opposizioni del senatore Miraglia.

Abbiamo, per esempio, i boschi dello Stato: e per questi non si è mica detto che non possano essere alienati, ma si è detto che erano inalienabili.

Come si vede dunque non mancano precedenti legislativi, i quali giustificano la formola primitiva dell'articolo.

Concludendo, l'Ufficio centrale, mentre non può accettare la proposta dell'onor. Alfieri, aderisce a che la parola *inalienabili* sia cambiata nelle altre: *non possono essere alienati*.

COPPINO, ministro della pubblica istruzione. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare

COPPINO, ministro della pubblica istruzione. Ho domandato di parlare perchè l'onor. Vitelleschi ha espresso il desiderio di conoscere l'opinione del ministro.

A me sembra che in questa questione innanzi tutto non si sia avuto presente il comma primo dell'art. 27; imperciocchè l'inalienabilità, che noi ora consideriamo, si riferisce ad alcuni edifici, i quali hanno in se stessi la ragione per esser conservati come opere d'arte. Evidentemente, tutto lo spirito della legge è questo. Noi intendiamo di sottrarre al traffico, a vantaggio della storia e dell'arte, ogni cosa la quale meriti di essere conservata alla nazione e si riferisca allo svolgimento storico od artistico di essa.

In questo concetto adunque era naturale che, trovandosi il principale proprietario essere lo Stato, si fosse verso di questo più severi, che non verso alcun altro. Questo concetto prevalse nella Camera dei deputati, e prevale ora nel Senato, il quale, guardando ai vari proprietari di cose che importano in sommo grado alla nazione, ha prescritto diversi limiti alla proprietà medesima.

Ora io non faccio una questione che sarebbe inopportuna. L'Ufficio centrale ha accettato, anzi ha proposto, un emendamento, che veggio accontenta l'onorevole Miraglia, rispetto ai diritti che la società possa avere in questa materia, ed io pure l'accetto. Ma aggiungerò una osservazione suggeritami dall'onor. Puccioni.

È chiaro che volendo noi la conservazione

dell'edificio per se medesimo e non in considerazione dell'uso cui esso serve....

Senatore ALFIERI. Domando la parola.

COPPINO, *ministro della pubblica istruzione*.... il dire « non può essere alienato » è alquanto diverso dall'affermare in modo assoluto un diritto, quale si creerebbe dichiarando l'edificio « inalienabile ».

E poichè l'onor. senatore Alfieri ha domandato la parola, mi permetta di ripetere che per alcune proprietà dello Stato la inalienabilità è sancita. Sebbene, il *res sacra*, ricordato dall'onor. senatore Puccioni non sia nel nostro comune diritto, tuttavia, come eccezione, ci sta. C'è qualche cosa a cui non si può toccare; che lo Stato, nell'interesse pubblico, vuole che resti assolutamente intatto.

Il senatore Alfieri, (e ne faccio quasi una questione personale), quando si discorre di Governo si pone subito sulle difese, e ieri pure egli stesso lo accennava. E sta bene: ma siamo logici. Se questo non potere alienare, o questa inalienabilità, non sia precisamente determinata, non tornerà poi sempre facile alle varie amministrazioni pubbliche di opporsi al demanio, quando esso voglia vendere.

Ma fissato in principio che non si possa vendere, il demanio sarà obbligato a dimostrare limpidamente la convenienza di fare l'opposto.

Io quindi raccomando al Senato di accettare l'emendamento quale l'Ufficio centrale lo ha proposto, ma di non estenderlo; affinchè non si debbano poi riscattare cose già alienate; il Senato non ignora che a ciò si dovette venire anco per legge.

Detto ciò, io mi dichiaro in perfetto accordo coll'Ufficio centrale....

Senatore FERRARIS. Domando la parola.

COPPINO, *ministro della pubblica istruzione*.... nel proporre che al principio assoluto della *inalienabilità*, si sostituisca l'altro *del non potersi alienare*.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Alfieri.

Senatore ALFIERI. Duolmi d'intrattenere gli onorevoli colleghi sopra un dubbio che io ho già manifestato.

Ma mi permetta l'onor. amico senatore Puccioni di fargli riflettere, che di proposito non avevo parlato soltanto di scopi ed usi speciali degli edifici di cui si discorre.

Se non erro, ho adoperato la locuzione: « gli edifici indicati nel n. 1 dell'art. 27 ».

Quindi, quando io ho parlato (e il Senato mi perdoni se uso di nuovo il sostantivo francese, perchè non mi fu suggerito il vocabolo italiano corrispondente e preciso), quando ho parlato di *affectation* e di *désaffectation*, ho inteso dire che si riferisse al titolo pel quale l'edificio espropriando sia stato incluso nell'elenco portato dall'art. 27. Forse sarebbe ben detto « consacrazione » fatta alla storia, all'arte o all'archeologia.

Cioè, ciò che ammetto si procuri di impedire è la « sconsecrazione » di edifici una volta inclusi nel ridetto elenco.

Ora, mi si permetta di toccare un altro punto; voglio dire se convenga estendere il precetto di inalienabilità di proprietà demaniali anche a provincie ed a comuni. Abbiamo esperienza non tanto infrequente di cessioni e di permutazioni di questa sorte in più luoghi d'Italia, specie in Roma ed in altre cospicue città. Non credo che tali fatti abbiano recato danno nè allo Stato nè ad altri. Anzi, ai fini particolari di questa legge essi potrebbero ripetersi con vantaggio.

Crede utile l'Ufficio centrale d'impedire anche questa forma di alienazione?

A me parrebbe poco prudente il deciderlo *a priori* ed in modo assoluto.

Nota che avvennero molte di tali cessioni a comuni ed a provincie, per esempio di edifici consacrati al culto, riconosciuti pure monumenti della storia e dell'arte, alla cui conservazione si poteva forse giovare così, meglio che mettendola a carico dello Stato.

Concludo che a tutti i fini dianzi accennati, pei quali non vedrei possibilità di dissensi tra l'Ufficio centrale e l'Assemblea, ci possiamo affidare alle prescrizioni del diritto comune, il quale impone che le proprietà dello Stato non possono essere alienate se non in forza di leggi speciali a regolare le condizioni, le forme e le garanzie delle espropriazioni forzate.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Ferraris.

Senatore FERRARIS. Sulla locuzione *sono inalienabili o non possono alienarsi* non intratterrò a lungo il Senato.

A me calzava maggiormente la parola energica di *inalienabilità*, e l'energia, l'efficacia, l'importanza di questa parola sarebbe apparsa

tanto più evidente qualora io avessi osato di insistere nel proporre, come ebbi occasione di avvertire officiosamente, l'inversione della discussione degli articoli del progetto di legge, cominciando dall'articolo 27; perocchè allora si sarebbe veduto anche, per risolvere i dubbi dell'onor. senatore Alfieri, che qui si tratta di quei monumenti che il numero primo dell'art. 27 specifica, cioè, di quegli edifizii di proprietà dello Stato che nell'interesse della storia e dell'arte possono considerarsi meritevoli di essere conservati.

Qui è designata precisamente la caratteristica che stabilisce e dà ragione del perchè la nuova legge venga a dichiararne l'inalienabilità; ma si dica *sono inalienabili o non possono alienarsi*, davvero non saprei vedere quale in pratica sarà per riescire la portata di questa variante.

Di un'altra cosa io prego il Senato di permettermi d'intrattenerlo brevemente.

In questo art. 4, come nei successivi articoli 6, 7, 10, 11 ricorre sempre la parola *alterati*, in rapporto ai monumenti.

Ora, a mio avviso almeno, nel senso che porta la parola *alterati*, essa non può adoperarsi che in cattivo senso. D'altra parte, in molte guise potrebbero questi monumenti subire modificazioni.

E che la parola *alterati* non sia la più conveniente in questo articolo apparirà a chiunque, specialmente dopo le dichiarazioni dell'onorevole ministro.

Egli, per dar ragione e giustificare la dichiarazione di inalienabilità, osservava che bisogna armare il Ministero della pubblica istruzione anche contro le usurpazioni e le invasioni delle altre Amministrazioni.

Dunque vi è necessità, come dimostrano le stesse parole pronunciate dal ministro, di dare al dicastero che deve regolare sopra i monumenti le facoltà necessarie per mantenerne la integrità. Se questo è il concetto della legge, che del resto non può essere diverso, in qual modo può avvenire che questi monumenti vengono alterati, come si dice, e si prevede colla licenza del Ministero dei lavori pubblici?

È impossibile conciliare questi due opposti concetti.

Il Ministero della pubblica istruzione potrà autorizzare una trasformazione, una modifica-

zione; ma è assurdo il presupporre che autorizzi un'alterazione, parola che suona sempre in cattivo senso.

Quanto ho detto riguarda il solo art. 4; poichè quando il Senato procederà oltre nell'esame dei successivi articoli da me citati 6, 7, 10 e 11 avrà campo ad osservare che ivi è contemplata la necessità di seguire le norme prescritte dal Ministero della pubblica istruzione.

Ora, come si può concepire, che il Ministero della pubblica istruzione voglia determinare opere che tendono a far sì che un monumento ne rimanga alterato?

Quindi io prego l'Ufficio centrale e l'onorevole ministro a voler osservare se, cominciando da questo articolo, non sia opportuno emendare la parola *alterati* con altre *trasformati*, *mutati*, *modificati*, o con quella che sembrerà più conveniente all'Ufficio centrale e al ministro.

Senatore VITELLESCHI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore VITELLESCHI, *relatore*. Dirò poche parole in risposta al senatore Ferraris.

Credo che debba mantenersi la parola *alterati*, come la più adatta ad esprimere le varie vicende che spesso subiscono i monumenti. È avvenuto, per esempio, che un monumento sia ridotto a stalla o a magazzino od altri usi consimili, i quali pian piano, senza pur modificarlo, senza pur trasformarlo compiutamente, finiscono coll'alterarlo in modo da minacciarne la totale distruzione.

La parola *alterare* può piacere o non piacere; ma è l'unica che possa usarsi, l'unica che esprima nel modo più completo ed esatto il concetto che qui si vuole esprimere.

L'Ufficio centrale chiede che si conservi la parola *alterati*.

Senatore CALENDÀ. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CALENDÀ. Veramente le osservazioni del relatore hanno rischiarato la via. A me sembra che le parole siano da vagliare nel senso loro filologico, non in quello che dirò abituale, ma non legale.

Sembrami che la parola *alterare* significhi rendere una cosa *altra cosa* da quella che prima era; e l'altro può essere in meglio, può essere in peggio; e così - per non uscir dal campo del-

l'arte - una finestra a forma ogivale, mutata in forma rotonda o ellittica, sarà certamente *alterata*, pur non essendo fatta peggiore di quello che prima era; sarà *alterata* per avere perduta la fisionomia artistica dell'epoca sua.

Credo quindi che le osservazioni del relatore e queste modeste mie bastino ad impedire che alla parola *alterati* sia attribuito il significato di *deteriorati*, invece di quello che filologicamente esprime di una semplice mutazione dello stato primiero; e che le altre parole che le si potrebbero sostituire, p. es. *modificati* o *trasformati*, non rendano il concetto ampio, comprensivo pur di una piccolissima mutazione, che si racchiude nella parola *alterati*. Onde prego il senatore Ferraris di non insistere nel suo emendamento.

Senatore FERRARIS. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore FERRARIS. Una sola osservazione. Io ho indicati altri vocaboli da sostituire, *trasformati*, *modificati*, *mutati*. Del resto, io ho fatto questa osservazione anche perchè potrebbe intervenire che qualora un'Amministrazione diversa da quella che ha la sorveglianza su questi monumenti vi faccia una mutazione, la quale non fosse ritenuta come alterazione, il Ministero della pubblica istruzione si trovasse disarmato.

Del resto, non voglio essere più ministeriale del ministro. Se l'Ufficio centrale, l'onorevole ministro e l'onorevole senatore Calenda credono che colla parola *alterati* si provveda alle necessità della legge, non insisterò.

Senatore GUARNERI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore GUARNERI. Giacchè siamo alle frasi generali usate in vari articoli della legge proposta, pregherei di porre un po' di attenzione su queste frasi, che ricorrono di frequente, cioè gli oggetti e gli edifizii di proprietà dello Stato, o dei privati *descritti nel catalogo*.

Queste frasi sono usate, quando si tratta di sancire l'inalienabilità di questi oggetti d'arte, e l'obbligo di domandare il permesso governativo per la loro estrazione dal Regno.

Sicchè, secondo questa dizione, non basta che dessi sieno degli oggetti d'arte, ma bisogna che vi concorra di più il fatto d'essere stati registrati in un catalogo, anzi questo fatto sarebbe preponderante.

Ora, si dia l'ipotesi possibile, che fosse sfuggito un vero ed importante oggetto d'arte dalla compilazione più o meno accurata del catalogo; — difficile cosa per gli edifici, ma facile per gli altri oggetti d'arte, — allora quell'oggetto sarebbe esente dalle sanzioni proibitive di questa legge.

Ecco perchè io credo che a quella frase, che tante volte si ripete nel progetto di legge, si dovrebbe sostituire l'altra, di oggetti compresi o da comprendersi nel catalogo; ma non sanzionare il principio, che una volta sfuggito al catalogo uno degli oggetti, si sottragga anche alle garanzie che la legge stabilisce.

Quindi credo che a questa frase *descritti nel catalogo*, possa essere aggiunta quest'altra: *o che siano da iscriversi nel catalogo*.

E ciò perchè altrimenti avremo un codice inalterabile d'arte conservatrice che sarà solo quello dei cataloghi; e so benissimo come questi cataloghi siano qualche volta redatti con criterio speciale dell'arte, e come spesso possano esser monchi e difettosi.

Senatore CALENDÀ. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CALENDÀ. Mi rincresce di dover riprendere la parola; ma prego il Senato di voler considerare che noi siamo a fare una legge che limita l'esercizio del diritto di proprietà; e la limitazione accompagna con sanzioni penali. Fino a quando un oggetto non sarà definito, da chi ha il potere di definirlo, oggetto d'arte, esso non è dissimile da qualunque altro nel rapporto del privato dominio; ed è pel proprietario libero il disporne. Non è certo detto che una volta fatto il catalogo non ci si possano in seguito comprendere oggetti per avventura omessi: ma fino a che alla omissione non si ripari descrivendoli nel catalogo, nessuno potrà ritenere giuridicamente limitato il diritto del proprietario di esso, e il disporne liberamente che esso faccia, violazione della legge presente, che simili infrazioni punisce di multa sino a lire tremila.

Quindi a me sembra che sia condizione imprescindibile alla esistenza di cotesto vincolo la descrizione dell'oggetto nel catalogo; perciocchè - giova ripeterlo - solo cotesta descrizione nel catalogo può imprimere *giuridicamente* all'oggetto la qualifica di artistico.

Non ho altro da dire al Senato.

COPPINO, *ministro della pubblica istruzione*.
Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

COPPINO, *ministro dell'istruzione pubblica*.
L'onor. senatore Ferraris fa questione sulla parola *trasformati*.

Voci. L'ha ritirata.

COPPINO, *ministro dell'istruzione pubblica*.
Sono contento che così sia; perchè se la parola in se stessa possa non piacere, significa ad ogni modo alterazione della cosa.

Passo alle osservazioni del senatore Guarneri.

Se si considera solo il momento presente, è manifesto che sfuggirebbe tutto al catalogo, perchè il catalogo non esiste ancora; ma nell'intervallo che dovrà correre sino alla formazione di esso, vigono le leggi speciali. Quindi l'osservazione di subordinare al catalogo tutti questi oggetti, intanto ha valore in quanto questo disegno diventi legge ed il catalogo sia formato. A proposito del quale ho già fatto sentire che forse bisognerà allargare un poco il tempo utile, non essendo possibile improvvisarlo.

Qui il senatore Guarneri faceva una giustissima osservazione, rilevando la diversità di trattamento che ora esiste rispetto agli oggetti d'arte; onde tanto più si rende necessaria una legge che agguagli. Ma io pregherei intanto il senatore Guarneri di star pago alle spiegazioni date dall'onor. Calenda e di votare l'articolo come fu proposto dall'Ufficio centrale.

Senatore GUARNERI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore GUARNERI. Accetto le dichiarazioni dell'onor. ministro e ritiro la mia proposta.

PRESIDENTE. Rileggo l'art. 4 colla modificazione proposta dall'onor. Miraglia ed accettata dall'Ufficio centrale:

Art. 4.

Gli edifizii di proprietà dello Stato, descritti nel catalogo di cui all'art. 26, n. 1, non si possono alienare e debbono essere conservati a cura delle Amministrazioni dalle quali dipendono e non possono essere restaurati, o in qualsiasi modo alterati, senza l'approvazione del Ministero della pubblica istruzione.

Chi approva quest'articolo è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 5.

Le spese per la conservazione e il restauro degli edifizii di cui nel precedente articolo saranno repartite in due ordini: in quelle necessarie per conservare gli edifizii e mantenerli atti all'uso a cui sono destinati, e in quelle unicamente richieste per tutelare gli interessi della storia o dell'arte.

Le prime saranno sostenute dalle Amministrazioni da cui dipendono gli edifizii predetti; le altre andranno a carico del Ministero dell'istruzione pubblica.

Tutti i lavori saranno eseguiti sotto la direzione del Ministero della pubblica istruzione.

(Approvato).

Art. 6.

Gli edifizii di proprietà dei comuni, delle provincie e di enti morali riconosciuti, che siano iscritti nel catalogo di cui all'art. 25, n. 2, dovranno essere conservati a cura e spese degli enti proprietari: non potranno essere alienati, alterati o restaurati senza l'approvazione del Ministero dell'istruzione pubblica, il quale avrà il diritto di sorvegliare i lavori, e di farli sospendere quando siano condotti contro le norme stabilite.

Quando le spese riconosciute necessarie per la semplice conservazione, eccedendo la rendita o l'utilità che l'edifizio produce, siano tali che l'ente proprietario non possa sostenerle, lo Stato potrà concedere sussidi o esigere la cessione dell'edifizio. In questo secondo caso, nella valutazione del prezzo non dovrà tenersi conto dei pregi storici e artistici del monumento.

È aperta la discussione su quest'articolo.

Senatore VITELLESCHI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore VITELLESCHI, *relatore*. Ho domandato la parola solamente per rilevare un errore di stampa incorso in quest'articolo. In luogo di leggervi « articolo 25 », vi si deve leggere: « articolo 26 ».

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni sopra questo articolo, lo pongo ai voti, tenendo calcolo dell'errore di stampa rilevato dall'onor. relatore. Chi intende di approvarlo è pregato di sorgere.

(Approvato).

Art. 7.

Gli oggetti d'arte e di antichità appartenenti allo Stato, che sieno iscritti nel catalogo di cui al n. 6 dell'art. 27, sono inalienabili; debbono essere conservati a cura delle Amministrazioni che ne hanno il possesso, o esser depositati in uno dei musei della regione: non possono essere alterati o restaurati senza l'approvazione del Ministero dell'istruzione pubblica.

Senatore CANONICO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CANONICO. Riserbandomi di prendere dove sia d'uopo la parola quando verrà in discussione l'art. 25 del progetto ministeriale, ora 27 dell'Ufficio centrale, io mi limito qui a fare una semplice proposta, ed è questa: che per non pregiudicare la questione dei cataloghi relativi agli oggetti d'arte di cui si parla al n. 6 dell'art. 27, questione la quale, forse, solleverà qualche discussione, io proporrei che si sospendesse per ora la votazione di questo art. 7 fino a che, in seguito alla votazione di quell'articolo 27, si vedesse in qual modo la questione dei cataloghi sarà risolta.

PRESIDENTE. L'Ufficio centrale ha nulla da osservare sulla proposta dell'onor. Canonico?

Senatore VITELLESCHI, *relatore*. A noi pare che, soprattutto riguardo agli oggetti dello Stato, non possano esservi grandi dubbi, qualunque sia la sorte che potrà avere la questione dei cataloghi in rapporto ai privati.

Però, se il Senato crede di sospendere la votazione di questo articolo, l'Ufficio centrale non ha osservazioni da fare.

PRESIDENTE. Allora non mi rimane che consultare il Senato se vuol tenere in sospeso l'articolo 7 e passare oltre, per tornare poi a discuterlo quando si tratterà dell'art. 27.

Chi approva questa proposta voglia sorgere.

(Non è approvata).

Senatore VITELLESCHI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore VITELLESCHI, *relatore*. Io ritengo che anche qui le parole *sono inalienabili* dovranno mutarsi in queste: *non possono essere alienati*.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo testè letto con questa semplice modificazione in coerenza con quella che fu votata all'art. 4.

Chi approva l'art. 7 così modificato voglia alzarsi.

(Approvato).

Art. 8.

Gli oggetti d'antichità e d'arte appartenenti ai comuni e alle provincie, che sono iscritti nel catalogo di cui al n. 6 dell'art. 27, sono inalienabili, eccetto che a favore dello Stato.

Senatore VITELLESCHI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore VITELLESCHI, *relatore*. Anche in questo articolo bisogna introdurre la modificazione che si è introdotta all'articolo precedente, dire cioè: *non possono essere alienati* invece di *sono inalienabili*.

COPPINO, *ministro della pubblica istruzione*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

COPPINO, *ministro della pubblica istruzione*. Ho chiesto la parola solo per ripetere essere necessario un tempo alquanto più lungo per la formazione del catalogo.

PRESIDENTE. Non essendoci opposizioni pongo ai voti l'art. 8 con la modificazione proposta dall'Ufficio centrale.

Chi l'approva voglia sorgere.

(Approvato).

Art. 9.

Gli oggetti d'antichità e d'arte appartenenti agli enti morali riconosciuti, che sieno iscritti nel catalogo di cui al n. 6 dell'art. 27, non possono essere alienati senza l'approvazione del Ministero della pubblica istruzione, il quale non potrà concederla che quando lo esiga il loro interesse e non vi si opponga un alto e ben determinato interesse storico ed artistico.

Nei casi in cui sia concessa la vendita, lo Stato avrà per sè o per altri enti locali il di-

ritto di prelazione secondo le norme prescritte all'articolo 14 della presente legge.

L'approvazione del Ministero potrà in qualsiasi caso essere concessa quando si tratti d'acquisto per un museo dello Stato.

Senatore FIORELLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore FIORELLI. In fine del primo comma di questo articolo, in luogo di dire *interesse storico ed artistico* deve dirsi *interesse storico od artistico*.

Senatore VITELLESCHI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore VITELLESCHI, *relatore*. Nell'ultimo comma dell'articolo bisognerebbe mantenere la dizione adottata precedentemente di *musei nazionali* in sostituzione di quella di *musei dello Stato* che vi si legge.

PRESIDENTE. L'onor. Calenda ha proposto un emendamento all'ultimo alinea di questo articolo, che suonerebbe così:

« L'approvazione del Ministero non potrà essere negata quando si tratti d'acquisto per un museo esistente nello Stato ».

L'onor. Calenda ha facoltà di svolgere questo emendamento.

Senatore CALENDÀ. Il Senato comprenderà di leggieri quale sia la ragione dell'emendamento che ho proposto.

In questo articolo si provvede all'alienazione degli oggetti mobili di antichità e di arte, appartenenti non allo Stato, non alle provincie, e nemmeno ai comuni, ma ad altri enti morali, riconosciuti, e che sono iscritti nel catalogo, di cui al n. 6 dell'articolo 27.

In questo articolo 9 è detto, che possono essere alienati con l'approvazione del Ministero della pubblica istruzione, quando vi sia la convenienza economica del proprietario da un lato, e dall'altro nessun pregiudizio sotto il rispetto archeologico od artistico: salvo sempre il diritto di prelazione del Governo nello acquisto.

Ora quando l'alienazione dell'oggetto si fa dall'ente morale riconosciuto, a favore di un museo nazionale o provinciale o comunale, vale a dire, quando l'alienazione non fa uscire l'oggetto d'arte dal paese, e vi ha impossibilità di pregiudizio, come si vorrà lasciare al benepla-

cito del ministro della pubblica istruzione di concedere o negare l'approvazione?

Lo scopo della legge è sempre raggiunto; quello cioè d'impedire il depauperamento del patrimonio artistico della nazione: e quando il ministro della pubblica istruzione è ufficialmente informato a quale dei musei dello Stato sarà trasferita la proprietà dell'oggetto d'arte, per quella vigilanza che dovrà anche in avvenire esercitare su l'oggetto medesimo, non pare a me gli competa il diritto di negare l'approvazione.

Quindi io propongo il seguente emendamento all'ultimo alinea dell'art. 9:

« L'approvazione del Ministero non potrà essere negata quando si tratta d'acquisto per un museo esistente nello Stato ».

Senatore VITELLESCHI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il relatore ha facoltà di parlare.

Senatore VITELLESCHI, *relatore*. L'Ufficio centrale fa osservare all'onorevole Calenda che quanto alla prima delle sue proposte, vale a dire, di sostituire il *non potrà* al *potrà*, essa pare superflua, e che il più delle volte quello che è superfluo è dannoso; inquantochè il ministro deve avere la libertà di giudicare in quali condizioni la concessione possa essere fatta.

Vi possono essere tanti accessori i quali, in alcuni casi, consiglino o no di accordarla. Sta bene che al ministro si dia la facoltà di darla, perchè di questa facoltà egli possa servirsi il più spesso che occorra; ma imporgliene l'obbligo, parrebbe per lo meno superfluo.

Quello poi che l'Ufficio centrale certamente non accetterebbe è che si cambi la dizione di *musei nazionali* in *musei esistenti nello Stato*, e ciò perchè tutta la tendenza della legge è di assicurare il più possibile la sorte degli oggetti dei quali si tratta.

Ora, finchè questi oggetti stanno in possesso dei musei nazionali, pesa sovra di essi una condizione legale che, se non è la perfetta inalienabilità, è equivalente.

Se il ministro non può negare la licenza di vendere ad un museo qualunque esistente nello Stato, il processo di chi vorrà frodare la legge sarà facilissimo. Si venderà l'oggetto ad un istituto il quale non sia sottomesso ad alcuna di queste norme, ed allora l'oggetto uscirà per una via indiretta.

Tutte le volte che si tratterà di porre un oggetto in condizione più vantaggiosa alla sua conservazione, nulla di meglio che la autorizzazione di ciò fare sia accordata. Al di là di questo, l'Ufficio centrale non consente che la facoltà si estenda.

Quanto alla parola *potrà*, noi ne facciamo una questione assoluta. È sempre meglio che il ministro abbia facoltà di fare o no secondo le convenienze.

L'Ufficio centrale è quindi del parere che la dizione rimanga qual'è, e prega l'onor. Calenda di non insistere su questo punto.

Senatore CALENDÀ. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CALENDÀ. Allorchè ho parlato di musei esistenti nello Stato io intendevo riferirmi non solo ai musei nazionali, ma puranche a quelli contemplati dall'articolo 3, cioè ai musei delle provincie e dei comuni i quali sono sotto la vigilanza del Governo.

Mi pareva che tra un corpo morale, non sottoposto alla vigilanza del Governo quanto agli oggetti d'arte dei quali è possessore, e una provincia ed un comune, che sono sottoposti alla vigilanza diretta del Governo, in quanto alla conservazione di cotali oggetti, il cambio sarebbe tutto a vantaggio dell'accrescimento, della conservazione del patrimonio artistico nazionale.

Quindi, per la piena intelligenza della mia proposizione, tengo a dichiarare che colle parole *musei esistenti nello Stato* intendo riferirmi ai musei nazionali, provinciali o comunali i quali a me sembra che presentino maggiori garanzie di conservazione di quelle che possa offrire un corpo morale qualunque, possessore dell'oggetto d'arte.

Se l'Ufficio centrale crede che, senza danno della conservazione di questo patrimonio artistico, si possa lasciare una maggior libertà di contrattazione a coloro che sono i proprietari di cotesti oggetti d'arte, insisterei per l'accettazione del mio emendamento; il quale vietando al ministro di negar l'approvazione, salva cotal diritto meglio che concedendo al ministro stesso la facoltà di *concedere in qualsiasi caso l'approvazione*, implicando cotal facoltà pur quella di negarla.

Senatore VITELLESCHI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore VITELLESCHI, *relatore*. Prego l'onorevole senatore Calenda di osservare che fra le altre cose l'aggiunta che egli desidererebbe è superflua, giacchè ciò che egli vuol dire è già detto nell'articolo del progetto:

« Non possono essere alienati (dice l'articolo) senza l'approvazione del Ministero della pubblica istruzione ».

L'onor. senatore Calenda vorrebbe che si dicesse: « potrà essere sempre concessa ». L'Ufficio centrale preferisce invece che si dica: « non potrà concederla ».

L'ultimo alinea fa un'eccezione a favore dello Stato.

Quello che si è voluto dire con quell'ultima aggiunta è che, anche indipendentemente dai bisogni che può avere il corpo morale, e indipendentemente anche da altre cause, il solo fatto che un oggetto d'arte debba essere venduto ad un museo dello Stato costituisce titolo sufficiente perchè il ministro possa autorizzare la vendita.

Ora, questa eccezione di favore, che si fa per le grandi collezioni dello Stato, non c'è ragione che si faccia per tutte le piccole collezioni esistenti nelle provincie e nei singoli comuni.

PRESIDENTE. Il senatore Calenda mantiene il suo emendamento?

Senatore CALENDÀ. M'incresce di doverlo mantenere; perciocchè mentre - a mio avviso - risponde pienamente al principio informatore della legge che è quello di voler mantenuto incolume il patrimonio artistico nazionale, non impone vincoli, non richiesti da alcun alto interesse sociale al diritto di proprietà di questi enti morali; mentre - giova ripeterlo - nella ipotesi dell'alinea in discussione, non v'è pericolo che l'oggetto d'arte esca dal territorio del Regno, ma, dal possesso del corpo morale, entra in un museo, o nazionale, o della provincia, o del comune, esistenti nello Stato.

Con queste spiegazioni adunque io mantengo l'emendamento proposto.

PRESIDENTE. Domando se l'emendamento del senatore Calenda è appoggiato.

(È appoggiato).

PRESIDENTE. Lo pongo ai voti; chi l'approva voglia alzarsi.

(Non è approvato).

Se non ci sono altre osservazioni, metto ai voti l'art. 9, come è stato proposto dall'Ufficio centrale.

Lo rileggo:

Art. 9.

Gli oggetti d'antichità e d'arte appartenenti agli enti morali riconosciuti, che sieno iscritti nel catalogo di cui al n. 6 dell'art. 27, non possono essere alienati senza l'approvazione del Ministero della pubblica istruzione, il quale non potrà concederla che quando lo esiga il loro interesse e non vi si opponga un alto e ben determinato interesse storico od artistico.

Nei casi in cui sia concessa la vendita, lo Stato avrà per sè o per altri enti locali il diritto di prelazione secondo le norme prescritte all'art. 14 della presente legge.

L'approvazione del Ministero potrà in qualsiasi caso essere concessa quando si tratti di acquisto per un museo nazionale.

Chi lo approva voglia sorgere.

(Approvato).

Art. 10.

Gli oggetti d'antichità e d'arte appartenenti ai comuni, alle provincie e agli enti morali riconosciuti, contenuti nel catalogo di cui al n. 6 dell'art. 27, debbono essere conservati a cura degli enti proprietari, non possono essere alterati o restaurati senza l'approvazione del Ministero della pubblica istruzione, il quale la concederà soltanto quando e nel modo che sia escluso ogni danno agli interessi della storia e dell'arte.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo articolo. Se non vi è chi domandi la parola, lo pongo ai voti; chi l'approva voglia sorgere.

(Approvato).

Art. 11.

Gli oggetti d'arte in scultura, pittura e plastica, qualunque ne sia la materia e la forma, le armi, imprese, titoli, iscrizioni e altre memorie, e gli ornamenti artistici di ogni genere che si trovino esposti in modo permanente alla pubblica vista nelle pubbliche vie o piazze, an-

che nelle pareti di edifi privati, non potranno essere distrutti, alterati o rimossi senza la preventiva licenza del Ministero della pubblica istruzione e delle autorità da esso delegate.

Le stesse disposizioni sono estese agli oggetti d'arte e alle iscrizioni esposte alla pubblica vista con destinazione permanente nei pubblici cimiteri.

La licenza a rimuovere tali oggetti potrà sempre essere sottoposta alla condizione di ricollocarli alla vista del pubblico in altra parte dell'edificio, o in altro luogo, o di depositarli in un pubblico museo della regione.

Senatore VALLAURI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore VALLAURI. Nel primo comma di questo articolo si leggono riuniti due vocaboli diversi che hanno la stessa significazione. Parmi che uno di essi debbasi cancellare, perchè in un articolo di legge, come niente deve mancare, così niente vi deve essere di superfluo.

I vocaboli ai quali io voglio accennare sono i due sinonimi *titoli*, *iscrizioni*.

Io propongo che si cancelli il primo e si ritenga solamente il secondo.

PRESIDENTE. L'Ufficio centrale accetta questa modificazione?

Senatore VITELLESCHI, *relatore*. Non abbiamo difficoltà di accettarla.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro ha obiezioni a fare?

COPPINO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Io non voglio contraddire il mio antico maestro, e quindi sarei disposto ad accettare, quanto egli vorrebbe; ma con questa riserva.

Sono due concetti diversi che si esprimono colle parole: *titolo* e *iscrizione*.

La parola *titolo*, usata pei monumenti, indica come il nome e il cognome, mentre *iscrizione* ha significato molto più ampio; ed in generale dovrebbe dire la destinazione del monumento.

Ora, se si vuole che una di queste parole abbia il significato comune e di titolo, che è come il nome e cognome della cosa, e di iscrizione, che più spesso determina l'ufficio a cui essa è destinata, io propenderei piuttosto per la seconda.

Ma se non si debba intendere che una cosa valga l'altra; se vogliamo stare alla vera e precisa significazione delle parole, mi pare evi-

dente che i due vocaboli significano due cose diverse.

Io posso intendere che nell'iscrizione si comprenda anco il titolo, ma non posso nel solo titolo comprendere l'iscrizione. Sinonimi veri la lingua non ha, perchè il popolo non fabbrica strumenti inutili. Ond'è che esso crea un vocabolo, è perchè ha un'idea alla quale quel vocabolo risponde, e non ne trova altri nel suo linguaggio per giustamente esprimerla.

Io mi appello quindi al senno dell'onor. Valauri, e lo pregherei anzi a lasciar correre e *titolo e iscrizione*. Sarà una questione di meno da farsi nella Camera dei deputati.

E siccome trovo qui già tanto da questionare, a me pare che il lasciare da parte il dizionario dei sinonimi giovi pure alla presente discussione.

PRESIDENTE. Il senatore Calenda ha presentato alla Presidenza un emendamento sopra questo articolo.

Ne do lettura:

« Gli oggetti d'arte, in scultura, pittura e plastica, qualunque ne sia la materia e la forma, le armi, imprese, titoli, iscrizioni e altre memorie e gli ornamenti artistici di ogni genere, anteriori al secolo XIX che si trovino esposti in modo permanente alla pubblica vista nelle pubbliche vie o piazze, anche nelle pareti di edifici privati, non potranno essere distrutti, alterati o rimossi senza la preventiva licenza del Ministero della pubblica istruzione o delle autorità da esso delegate ».

Il testo dice: « e delle autorità da esso delegate ».

« Le stesse disposizioni sono estese agli oggetti d'arte e alle iscrizioni anteriori al secolo XIX esposte alla pubblica vista con destinazione permanente nei pubblici cimiteri ».

Se ho bene appreso, il valore di quest'articolo sta tutto nel circoscrivere queste iscrizioni, queste imprese, al secolo XIX.

Senatore CALENDÀ. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CALENDÀ. Se il Senato me lo permette dirò il perchè di questo mio emendamento.

Io credo che non ci possa essere dubbio in quanto al sostituire la particella disgiuntiva o alla congiuntiva e.

A me sembra che quando si sia avuta l'approvazione del ministro della pubblica istruzione,

sia, per lo meno, una superiorità chiedere l'autorizzazione di un delegato del ministro stesso; e che, viceversa, quando si è avuta l'autorizzazione del delegato del ministro, che ha cioè i poteri dal Ministero stesso, non sia meno inutile, e defatigante domandare l'approvazione del Ministero.

Quindi mi sembra evidente che ove è detto « alterati e rimossi senza preventiva licenza del ministro della pubblica istruzione e delle autorità da esso delegate », debba scriversi invece « del ministro della pubblica istruzione o delle autorità da esso delegate ».

E questa è la questione di parole.

Quanto poi alla questione di sostanza, io osservo che nell'art. 27, non ancora discusso, in cui si stabilisce la formazione del catalogo, al n. 6 si dice che in esso saranno indicati « Gli oggetti mobili di antichità e di arte che appartengono allo Stato, alle provincie, ai comuni, ad enti morali riconosciuti che presentino un interesse storico ed artistico ».

Evidentemente, questo n. 6 ed il successivo 7 non si riferiscono all'art. 11 che stiamo discutendo, poichè in questo si comprendono gli oggetti d'arte in scultura, pittura e plastica, qualunque ne sia la materia e la forma, le armi, imprese, titoli, iscrizioni e altre memorie, e gli ornamenti artistici di ogni genere che si trovino esposti in modo permanente alla pubblica vista nelle pubbliche vie o piazze, anche nelle pareti di edifici privati.

Stia pure - se si creda - per questi oggetti il divieto e la sanzione penale; ma occorre che degli oggetti che si vogliono d'arte, il proprietario che si vuol sottoporre a vincolo con sanzione penale abbia una notizia certa, giuridica. D'altra banda io non credo siasi voluto considerare qual parte del patrimonio artistico ed archeologico nazionale una qualunque impresa od iscrizione, sia pure recentissima, del genere di quelle che a migliaia s'incidono sulle lapidi funerarie, e su pe' frontoni, e le cappelle, che popolano i nostri campisanti, od opera dei più oscuri cittadini - poichè dal divieto non si escludono neppur *quelle esposte alla pubblica vista nei pubblici cimiteri*.

A me non par possibile che quest'articolo - come pare nell'ampiezza sua faccia temere - si riferisca alle iscrizioni di ogni genere su le pareti, sugli edifici privati, e nei cimiteri, e la

eliminazione o l'alterazione di esse siano da punire con la multa da L. 50 a 500.

E però domando: è stato proprio questo il concetto del ministro proponente e dell'Ufficio centrale, che cioè sempre quando in una parete di un edificio esistente in una pubblica strada, o in un cimitero, sia o non sia monumentale, è appiccicata un'iscrizione, una leggenda qualunque, non possa il proprietario scancellarla o rimuoverla, sol perchè è in un cimitero o in un luogo esposto alla vista di tutti?

Se si è inteso dire proprio questo, io al certo non sottoscriverei all'articolo. Ed intanto la parola ne è tale che non esclude nessuna impresa, nessun'arma, nessun'iscrizione, nessun titolo. A me è parso invece che si fosse per questa guisa voluto impedire la distruzione, o la distruzione di tutto quello che è degno di conservazione, o come oggetto realmente d'arte, o per la vetustà sua.

E poichè è il suggello del tempo quello che dà l'impronta al merito di codeste leggende, iscrizioni, titoli, armi ed imprese, a me pareva che si dovesse, per tutela del diritto privato e per la quiete dei cittadini, imporre assolutamente una limitazione.

Dal momento che un catalogo non c'è, e non si può formarlo, poichè sarebbe davvero peso da molti cammelli un catalogo di tutte le leggende esistenti nelle città e nei cimiteri, mi è parso che si fosse voluto assicurare per questa legge quello soltanto che è degno di memoria per valore artistico od archeologico.

E poichè nell'art. 1 io trovo proprio il concetto della legge espresso con le parole: « Lo Stato per mezzo del Ministero dell'istruzione pubblica, provvede e veglia alla conservazione, ecc., e degli oggetti di antichità e d'arte... che possono servire allo studio dell'arte o allo studio della storia dalle età più remote alla fine del secolo XVIII », io avevo pensato, e spero avere consenziente il Senato, che fossevi almeno un esterior segno, un distintivo che designi i titoli, le imprese e le iscrizioni degne di conservazione, affinchè il cittadino sappia dove e quando comincia l'obbligo suo; e cotesto segno non equivoco sia appunto il lungo tempo trascorso dalla esistenza loro al medesimo sito; mentre il rispetto quasi secolare alla impresa, alla iscrizione attribuisce a queste, se non la qualifica

di oggetto d'arte, certo di oggetto vetusto, archeologico.

Questo è lo scopo del mio emendamento. Sentirò le osservazioni dell'Ufficio centrale e vedrò se debbo in esso insisterci.

Senatore VITELLESCHI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore VITELLESCHI, *relatore*. Se ho ben inteso, la proposta dell'onor. Calenda consiste nell'assegnare un limite anche al periodo al quale appartengono questi oggetti, come si è fatto per altri...

Senatore CALENDÀ. Se si vogliono fare i cataloghi, si ponga questo limite e questo segno esterno.

Senatore VITELLESCHI, *relatore*... Ebbene, dal punto di vista artistico e storico, l'Ufficio centrale non ha nessuna difficoltà che questo si faccia, poichè sotto altri punti di vista probabilmente vi sono degli oggetti, anche anteriori al secolo XIX, che può essere interessante che non sian sottratti ad arbitrio.

Per conto nostro, adunque, noi non abbiamo difficoltà ad accettare che sia messo il limite del secolo XIX.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Io prego l'onor. proponente e l'Ufficio centrale a considerare che qui si tratta più che altro di memorie, di iscrizioni e ricordi che riguardano avvenimenti storici.

Ora mi pare che il periodo che ha attraversato la nostra generazione in Italia è talmente ricco d'avvenimenti storici, degni di essere ricordati con iscrizioni, che veramente io quasi quasi sarei più disposto a raccomandare che si conservassero le memorie posteriori al XVIII secolo che le precedenti; le quali oramai nessuno o pochissimi toccano.

Per conseguenza io pregherei il senatore Calenda di non insistere su questo emendamento, il quale ci espone a vedere cancellare ricordi di avvenimenti che non solo hanno una grandissima parte nella storia, ma hanno per effetto di conservare lo spirito, il sentimento nazionale nelle generazioni avvenire.

Io sottopongo questa considerazione al proponente, all'Ufficio centrale ed al ministro e li prego di non introdurre codesta limitazione all'articolo che si discute.

Senatore VITELLESCHI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore VITELLESCHI, *relatore*. È necessario che io dichiari immediatamente all'onorevole senatore Digny che nella sostanza della questione io sono perfettamente del suo avviso.

Credo che ci siano molte memorie posteriori al secolo decimottavo, le quali ne valgano molte altre anteriori; ma la ragione per cui l'Ufficio centrale non ha fatto opposizione si è questa: che non pare che intorno a questo oggetto sia qui la sede di discutere.

Questo è meramente un progetto di conservazione di monumenti e di antichità.

È evidente che anche gli avvenimenti posteriori al secolo decimottavo fanno parte della storia, ma non fanno parte delle antichità. Se l'onorevole Digny crede che in questa occasione noi prendiamo indirettamente anche un provvedimento che è all'infuori del compito della legge, io mi vi acconcio volentieri. Ma egli dovrà convenire che non è materia questa che concerna la presente legge. L'Ufficio centrale, se il ministro e se il Senato lo credano, può lasciare questa disposizione nella legge, convinto che del male non ne farà; ma ho voluto semplicemente accennare per quali ragioni l'Ufficio stesso non abbia fatto opposizione.

COPPINO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

COPPINO, *ministro della pubblica istruzione*. Ringrazio l'onor. senatore Digny dell'appoggio dato in prevenzione alle cose per le quali io avrei domandato di parlare innanzi che si passasse alla votazione.

È verissimo che noi regoliamo un tempo antico; il quale per altro in quanto si riferisce alla presente legge non risale oltre un secolo fa. È questo solo passato che noi dobbiamo regolare al fine di mantenere e la tradizione artistica e il documento storico. Ora, come si potrebbe concepire tanta cura nel conservare il monumento storico circoscritto ad un determinato periodo di tempo, se non se ne ha alcuna nel mantenere quello che testimonia della vita dei nostri padri e della nostra? E bene avvertiva l'onor. Cambray Digny, che il secolo nostro ha importanza storica grandissima. Ond'è che se io guardo alle nostre colle-

zioni, e considero le cure che poniamo nel raccogliere tutte quante le iscrizioni che di esse fanno parte, trovo che molte volte trattasi di cose modestissime; ma queste tuttavia, a coloro che sanno interrogarle, rivelano certi lati nascosti della vita pubblica, o della privata. Quindi io consento con l'onorevole relatore che questo articolo si lasci qual è, dovendo la sua azione giustamente estendersi nello avvenire, nel quale noi abbiamo una grande fede. E in ciò io stimo, che non sentiamo nè pensiamo ora diversamente da quello che sentissero e pensassero i nostri antenati di venti secoli fa. Onde torna assai opportuno al tempo presente il far sentire che questa dimostrazione pubblica ha una specie di compromissione con le generazioni avvenire; e mi pare non vi sia danno che i posteri giudichino gli oggetti d'arte e i monumenti che loro prepariamo.

Perciò mi unisco all'onor. Cambray-Digny nel pregare l'onor. senatore Calenda di rinunciare al suo emendamento.

Le leggi non son fatte soltanto per regolare uno stato passato, ma debbono informarsi ai costumi e rispondere ai bisogni del vivere civile presente. E però è legittimo il desiderio che siffatte testimonianze della vita dei nostri padri e nostra restino vive dinanzi agli occhi dei nostri figli e dei nepoti; i quali avranno modo così di conoscere quel che fummo e quel che per noi si fece.

Il concetto dell'onor. senatore Calenda sarebbe giusto se si mirasse soltanto all'opera d'arte. Ma questo art. 5 concerne pure il documento storico, il quale ha il suo gran valore.

Sia per modestia o imperfetta conoscenza delle vere condizioni nostre, noi abbiamo creduto che il glorioso periodo nel quale l'Italia tenne lo scettro dell'arte si sia chiuso almeno da un secolo. E conseguentemente ci siamo rassegnati a mettere questo punto fermo.

Per parte mia, senza peccato di superbia nè di modestia, che alle nazioni sconvengono del pari, credo migliore per esse lo inclinare al vanto anzichè al suo contrario. Quindi crederei che si potesse continuare a dire che le opere eccellenti non debbano uscire.

Ma perchè in fatto d'arte i criterî mutano col mutare dei secoli, e la coscienza del genere umano si è già pronunziata sopra coloro che sono passati, non domanderò che le produzioni

artistiche odierne sieno garantite; ma credo che anche l'onor. senatore Calenda consentirà essere legittimo il desiderio che le attestazioni che noi mettiamo innanzi agli occhi dei contemporanei (i quali non hanno facoltà di rimuoverle) come le lapidi, ecc, tali rimangano anche per quelli che verranno dopo.

Prego quindi di nuovo l'onor. senatore Calenda di abbandonare l'emendamento da lui proposto.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Calenda.

Senatore CALENDÀ. Io debbo chiarire l'emendamento.

Io credo che il vecchio abbia bisogno di sanzione legislativa per essere conservato alla venerazione dei presenti. Ma quello che è storia recente e che è il nostro maggior titolo di onore sia affidato al patriottismo ed alla coscienza dei cittadini.

Credo che non occorreranno sanzioni di legge per conservare tutto ciò che ricorda ai venturi la nostra epopea nazionale, e che privati, corpi morali, municipi e provincie si faranno un sacro dovere di non muovere pur una pietra che accenni ai fasti del risorgimento italiano.

A me pareva che la locuzione dell'articolo fosse così ampia da vietare a qualunque più umile cittadino, che, forse in un momento di malsano orgoglio, credè ricordare se medesimo ai posteri, di mettere la mano su la stessa sua opera, in un lucido intervallo, e modificarla o disfarla.

Quando io vedo che si parla d'iscrizioni esposte alla pubblica vista con destinazione permanente nei cimiteri pubblici, a me pare che in virtù di questa legge non si possa più nuovere una lapide da una tomba privata.

Se non fu questo il concetto dell'Ufficio centrale, ma quello soltanto di salvare tutto ciò che è degno di storia, o di ricordo, potrebbesi nell'art. 9 dopo le parole: « Gli oggetti d'arte in scultura, pittura e plastica, qualunque ne sia la materia e la forma, le armi, imprese, titoli, iscrizioni », aggiungere le altre « d'importanza storica ».

Così sarà salvo ogni oggetto che si riattacchi alla storia antica, e alla recente, ed è quasi demanio comune; e si saprà che tutto quello che nulla di grande richiama alla memoria de'presenti e de'posterì, non è contemplato dalla legge,

la quale invece vuol garantito soltanto ciò che è artisticamente o storicamente importante.

Se l'Ufficio centrale aderisce a questa proposta, ne sarò lieto. Al contrario, per non andare incontro a rifiuti, ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. L'Ufficio centrale ed il signor ministro accettano l'emendamento dell'onorevole preopinante?

Senatore VITELLESCHI, *relatore*. Desideriamo sentire prima il signor ministro.

COPPINO, *ministro della pubblica istruzione*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

COPPINO, *ministro della pubblica istruzione*. Poichè l'onor. Calenda ha espresso chiaro il suo concetto, mi permetterò di rivolgergli ancora una preghiera.

Intanto, quanto è dell'importanza storica, gioverà osservare che non sappiamo dire quale sia l'importanza storica di un monumento; domani invece quello stesso monumento rimasto muto per i moltissimi che gli son passati accanto, a un uomo d'ingegno e di studio si fa rivelatore. Quando nel 1848 si fece la rivoluzione in Francia e Luigi Filippo fuggì, Dumas, il celebre narratore, secondo si legge nelle sue memorie, trovatosi fra gli invasori della reggia, afferrò le note dei pranzi di Luigi Filippo, i *menus*, ne fece una raccolta e disse: Questo servirà! E lasciando ciò, quanta parte di vita privata dei nostri vecchi non sapremmo bene senza il soccorso di sculture e oggetti per se stessi di poco o nessun conto? E quanta dei Romani non sappiamo da Petronio Arbitro? Si tolga Petronio Arbitro, e ignoreremo molte cose della vita privata dei Romani.

Ora come non v'è forma di vita pubblica che non abbia argomento nella privata, essendo esse intimamente congiunte, è molto difficile il dire *a priori* se un'iscrizione, ad esempio, abbia, o non abbia, importanza storica.

Io non so se dica bene: ma abbiamo fra noi uomini di legge, i quali forse da certe iscrizioni romane hanno potuto derivare la forma di certe congregazioni, o corporazioni, delle quali si ignorava l'esistenza. La cosa più indifferente, a prima vista, può servire in seguito a ricostruire una genealogia o a chiarire un momento storico di grande importanza.

Insomma, in fatto di monumenti, e in genere di oggetti antichi, non credo si possa mai pro-

nunciare la parola *inutile*, giacchè se anche noi li troviamo inutili, potranno forse riuscire utilissimi ai nostri posteri.

E d'altro lato non so farmi capace, che dopo essersi infissa una lapide nell'esterno di una casa, dal Governo, dal comune, dalla provincia o anche da un'associazione, per ricordare i meriti di un uomo insigne, debba essere permesso al proprietario della casa di rimuoverla a suo capriccio. Se così fosse, non gioverebbe certo alla gratitudine nostra, ai nostri migliori sentimenti il non poter mantenere la incolumità di queste testimonianze, le quali servono moltissimo a destare nobili emulazioni, a chiarire i tempi e i costumi.

Prego quindi l'onor. senatore Calenda di rinunciare alla sua aggiunta, mentre parmi che la soppressione che egli propone al comma primo, cioè delle parole *e delle autorità delegate*, possa essere accettata, essendo sempre l'azione del Governo o meglio del Ministero della pubblica istruzione, che direttamente o indirettamente si esercita.

PRESIDENTE. L'onor. senatore Calenda insiste nel suo emendamento?

Senatore CALENDÀ. Bramerei prima di sentire se l'Ufficio centrale appoggia o no il mio emendamento.

Senatore VITELLESCHI, *relatore*. Se bene ho inteso, l'onor. Calenda limiterebbe il suo emendamento alle *iscrizioni che abbiano un valore storico*.

Anzitutto in ordine alla locuzione relativa al secolo, non dico di dubitare (perchè non vorrei contraddire le cose dette), ma dico di opinare che questa legge, quale essa è, non possa in qualunque caso contemplare oggetti che vadano al di là del secolo decimottavo.

Da che il primo articolo di essa dice che lo Stato, per mezzo di questa legge, veglia sugli oggetti artistici, storici, ecc. sino alla fine del secolo decimottavo, evidentemente tutti gli altri articoli di questa legge debbono riferirsi a tale disposizione ed al medesimo corso di tempo.

Per me, non credo quindi che ci sia bisogno di ripeterlo.

Però, se si dovesse dire qualche cosa, nella supposizione contraria io mi preoccuperei piuttosto degli oggetti e degli ornamenti artistici, che non delle iscrizioni, e ciò per la ragione

spiegata dall'onor. ministro, che cioè di queste ultime è molto difficile di determinare il valore.

Noi abbiamo dei punti storici che furono fissati da iscrizioni che hanno la minore importanza.

I bolli dei mattoni hanno servito a ricostituire la storia romana.

Dunque è molto difficile dire quale è l'importanza storica dell'iscrizione.

Invece, non è così per gli ornamenti artistici, ed io mi acconcerei a che si assegnasse il limite di epoca, se si crede che ve ne sia bisogno, per gli ornamenti artistici; dovendo essere però evidente che chiunque vorrà traslocare un ornato che dati da 50 anni, non dovrà aver l'obbligo di chiedere al ministro il permesso di venderlo; e perchè, ripeto, è mia ferma opinione che questa legge non possa contemplare oggetti al di qua del decimottavo secolo.

E quindi, ove il Senato credesse che ve ne fosse bisogno, io, lo dico un'altra volta, mi acconcerei a dirlo per gli ornamenti, ma non per le iscrizioni, e ciò per le ragioni dette così bene dall'onor. ministro.

PRESIDENTE. Il senatore Calenda ha facoltà di parlare.

Senatore CALENDÀ. Io pregherei allora il Senato a differire la votazione di questo articolo, acciò l'Ufficio centrale possa presentare un'altra redazione che tuteli l'interesse storico ed artistico; che si riattacchi agli oggetti d'arte di epoca anteriore al secolo XIX e conservi ancora tutto quanto a riguardo d'imprese o iscrizioni recenti il ministro e l'onor. Cambray-Digny intendono di assicurare contro vandaliche distruzioni od alterazioni.

PRESIDENTE. L'Ufficio centrale accetta la sospensione?

Senatore VITELLESCHI, *relatore*. Per verità, l'Ufficio centrale non saprebbe che cosa aggiungere all'articolo.

L'Ufficio centrale ritiene che quest'articolo non possa colpire gli oggetti al di là del secolo XVIII. Ora, siccome tutti i senatori proponenti sono stati d'accordo che, fino al secolo XVIII, siano sottoposti ad un regime anche le iscrizioni e gli ornamenti artistici, così non vi sarebbe in questo articolo nulla da cambiare e nulla da aggiungere.

Senatore CALENDÀ. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CALEDA. Io insisto nel mio emendamento, nella primitiva redazione, cioè: « Gli oggetti d'arte in scultura, pittura e plastica, qualunque ne sia la materia e la forma, le armi, imprese, titoli, iscrizioni, ecc., anteriori al secolo XIX ».

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Domando la parola. PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Io domando al Senato di voler mantenere l'articolo così come sta, tanto più che l'Ufficio centrale, per organo del suo relatore, ci ha detto che dubita, che crede anzi che, in vista del disposto dell'art. 1, non sia quest'articolo applicabile ai ricordi, alle memorie, agli oggetti d'arte messi in luoghi pubblici dopo il principio del secolo decimonono; e lo domando tanto più che io non divido quest'opinione dell'Ufficio centrale, giacchè delle prime questioni che si faranno, decideranno i tribunali...

Senatore GUARNERI. Domando la parola.

Senatore CAMBRAY-DIGNY... e non vedo quindi che ci sia bisogno di fare prescrizioni così precise.

Aggiungo che, quanto a me, non accetterei che si rimandasse la disposizione all'Ufficio centrale; chè se io dovessi concorrere a formulare una modificazione a questo articolo, sarebbe solo per dire, in modo assoluto, che l'articolo si applichi anche alle memorie del secolo presente.

In ogni modo, vegga il Senato se non sarà meglio rimettere il giudizio ai tribunali.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Guarneri.

Senatore GUARNERI. Io veramente non vorrei rinviare al giudizio dei tribunali la soluzione di questo dubbio, come lo propone l'onorevole Cambray-Digny, giacchè sarebbe strano di far leggi, lasciando dei dubbi a risolvere ai magistrati, mentre noi possiamo dirimerli; e dall'altra parte non parmi conveniente lasciare un equivoco, che il senatore Vitelleschi farebbe sorgere in questo progetto di legge.

Egli, che rappresenta le idee dell'Ufficio centrale, vi ha dichiarato, che questa legge non può avere applicazione ai monumenti d'arte che appartengono a questo secolo. Io non posso acconciarmi a questa sua dichiarazione, e tanto più quando egli assevera, che dessa è sancita col primo articolo della legge, già da noi votato.

Se così fosse, noi ci dichiareremmo dei bar-

bari e degli incivili, poichè confesseremmo, che i monumenti d'arte del nostro secolo non valgono la pena di esser conservati, ma potrebbero essere impunemente alterati o distrutti; e che le più barocche opere dei secoli trascorsi debbano essere custodite, mentre le attuali non meritano la vigilanza della legge.

Ma l'articolo 1º non dice quello che asserisce il senatore Vitelleschi, e mi si permetta di rileggerlo:

« Lo Stato per mezzo del Ministero della pubblica istruzione provvede e veglia, nei modi e nei limiti stabiliti dalla presente legge, alla conservazione dei monumenti, degli avanzi di antiche costruzioni e degli oggetti d'antichità e d'arte esistenti nel Regno, che possono servire allo *studio dell'arte*.... »

E qui finisce lo scopo e l'interesse artistico della legge, e poi segue essa col dire: « o allo *studio della storia dalle età più remote alla fine del secolo XVIII* ».

Sicchè solo quando si tratta della *storia* e non dell'arte, la legge si limita al secolo decimottavo; ma, per quanto riguarda l'interesse dell'arte, non vi è limite di sorta.

Questa legge adunque ha una azione limitata fino all'ultimo giorno del secolo scorso, solo per ciò che riguarda la storia, ed illimitata per quanto riguarda l'arte, i suoi monumenti e le sue opere.

Quindi mi sembra, che su questo riguardo non vi sia dubbio, e che i tribunali, lungi da ciò che asseriva il senatore Digny, non abbiano a decider nulla.

Senatore CAVALLINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CAVALLINI. Io sento il bisogno di appoggiare vivamente le osservazioni fatte dall'onor. Digny, e quindi di pregare il Senato a non accettare l'emendamento proposto dall'onor. Calenda, ed anzi aggiungerò le mie istanze a quelle dell'Ufficio centrale e del signor ministro perchè lo voglia ritirare.

E prima di tutto dirò all'onor. Guarneri che la storia può stare benissimo e compendiarsi nelle iscrizioni, e che perciò noi dobbiamo conservare quelle che ce la rappresentano.

Al senatore Calenda risponderò che limitando le nostre disposizioni ai fatti anteriori al secolo attuale, noi dimostreremmo di dare niuna importanza ai fatti memorandi che seguirono.

la Rivoluzione francese e tutta l'epopea dell'italico risorgimento, che costituiscono la più gloriosa storia del nostro paese.

Come non curarci di quei segni, di quelle iscrizioni che rammentano sì vivamente quei nostri grandi uomini che tanto potentemente coadiuvarono a redimere il nostro paese, quelle iscrizioni, per esempio, che ricordano il passaggio nel 1859 di Napoleone III e di Vittorio Emanuele sul Ticino, la battaglia di Novara e l'abdicazione di re Carlo Alberto? L'affidarsene al patriottismo dei nostri concittadini sta bene, ma non basta, perchè gli eventi non possiamo prevederli, e lasciando una lacuna nella legge, ed anzi escludendo da essa quanto ci può più importare, noi faremmo atto improvvido che i nostri figli ci rimprovererebbero.

Senatore VITELLESCHI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore VITELLESCHI, *relatore*. L'Ufficio centrale persiste a credere che l'art. 1 influisca su tutta la legge. L'osservazione fatta dall'onorevole Guarneri dipende semplicemente dal modo in cui l'articolo venga letto.

Lo leggerò io in modo diverso da quello che egli ha fatto e subito si vedrà risulturne un significato diverso:

« Lo Stato per mezzo del Ministero della pubblica istruzione provvede e veglia, nei modi e nei limiti stabiliti dalla presente legge, alla conservazione dei monumenti, degli avanzi di antiche costruzioni e degli oggetti d'antichità e d'arte esistenti nel Regno, che possono servire allo studio dell'arte o allo studio della storia, dalle età più remote alla fine del secolo XVIII ».

Come si vede, solo che le ultime parole: « dalle età più remote alla fine del secolo XVIII », si riferiscano, non allo studio della storia soltanto, ma anche allo studio dell'arte, al che non si oppone in nessun modo la dicitura dell'articolo, il significato che ne emana è mutato e diviene quale veramente l'Ufficio centrale intende che debba essere e che sia.

Non è che questione di dicitura. Ma poichè, ad ogni modo, se equivoco ci può essere, è meglio che anche questa possibilità venga eliminata, l'Ufficio centrale dichiara di consentire a che ciò si faccia.

Siccome d'altronde le osservazioni fatte dall'onor. Digny e dall'onor. Cavallini sono divise dall'Ufficio centrale, così vi sarebbe un modo assai semplice di chiarire le cose. Ciò si otterrebbe mantenendo l'articolo così come esso è adesso formulato ed aggiungendovi un nuovo comma nei seguenti termini:

« Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle iscrizioni e memorie poste nelle pubbliche vie, nelle piazze e nelle pareti degli edifici privati che siano posteriori al secolo XVIII ».

In questo modo resta fissato che tutta l'altra parte di questo articolo è dipendente dall'articolo 1 della legge; non ci sarà più equivoco e l'obbligo di conservare le iscrizioni posteriori al secolo XVIII si riferirà solamente alle iscrizioni e memorie storiche.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Io crederei che si dovesse aggiungere anche le armi, imprese, titoli e iscrizioni, qualunque segno insomma che ricordi un avvenimento.

Senatore VITELLESCHI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore VITELLESCHI, *relatore*. Può bastare la parola *memorie*.

Debbo poi dichiarare che l'Ufficio centrale aderisce che quell'*e* sia cambiata in *o*, in modo che il primo capoverso dell'articolo termini con le parole: « del Ministero della pubblica istruzione o delle autorità da esso delegate ».

PRESIDENTE. Il senatore Calenda insiste nel suo emendamento che avrebbe la priorità?

Senatore CALENDÀ. Accetto quello dell'Ufficio centrale che risponde alle idee da me esposte.

PRESIDENTE. Rileggo l'articolo con l'aggiunta proposta dall'Ufficio centrale:

Art. 11.

Gli oggetti d'arte in scultura, pittura e plastica, qualunque ne sia la materia e la forma, le armi, imprese, titoli, iscrizioni e altre memorie, e gli ornamenti artistici di ogni genere che si trovino esposti in modo permanente alla pubblica vista nelle pubbliche vie o piazze, anche nelle pareti di edifi privati, non potranno essere distrutti, alterati o rimossi senza la pre-

ventiva licenza del Ministero della pubblica istruzione o delle autorità da esso delegate.

Le stesse disposizioni sono estese agli oggetti d'arte ed alle iscrizioni esposte alla pubblica vista con destinazione permanente nei pubblici cimiteri.

La licenza a rimuovere tali oggetti potrà sempre essere sottoposta alla condizione di ricollocarli alla vista del pubblico in altra parte dell'edificio, o in altro luogo, o di depositarli in un pubblico museo della regione.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle iscrizioni e memorie poste nelle pubbliche vie e piazze e nelle pareti degli edifici privati che siano posteriori al secolo XVIII.

Chi approva questo articolo, voglia alzarsi. (Approvato).

Voci. La controprova.

Senatore CAVALLINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CAVALLINI. Faccio osservare agli onorevoli colleghi che hanno chiesto la controprova come ormai l'onorevolissimo signor presidente abbia già proclamato l'approvazione di questo articolo.

A me pare che per la regolarità, ed anche, direi quasi, per il prestigio delle nostre deliberazioni, dal momento che fu proclamato l'esito della votazione sull'articolo, non sia più il caso di fare la controprova, e tanto più che anche i richiedenti la controprova non avrebbero respinto mai l'articolo, ma in ogni caso l'aggiunta soltanto, ora presentata dall'Ufficio centrale, ed essi avrebbero dovuto chiedere la votazione per divisione, divisione che non hanno chiesto.

Voci. Sta bene, sta bene.

PRESIDENTE. Allora passeremo alla discussione dell'art. 12.

Art. 12.

Gli edifici di proprietà privata, che si trovino iscritti nel catalogo di cui all'art. 27, n. 3, dovranno essere conservati a cura dei proprietari, e non potranno essere alterati o restaurati, senza licenza del Ministero della pubblica istruzione, al quale è riservata l'approvazione dei progetti e la sorveglianza dei lavori, col diritto di farli sospendere quando fossero condotti contro le norme stabilite.

Senatore SONNINO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore SONNINO. Nell'interesse del meccanismo organico di questa legge, io credo che se, in principio di quest'articolo, alle parole: « Gli edifici di proprietà privata, che si trovino iscritti nel catalogo di cui all'art. 27, n. 3 », si aggiungessero queste altre: « e i ruderi iscritti ai n. 4 e 5, o che si iscriveranno entro l'anno dal loro scoprimento », si comprenderebbe in questo solo articolo tutto ciò che è indicato negli articoli 18, 19 e 20; almeno se io ho bene inteso il significato di questi articoli. Il che non sarebbe un piccolo vantaggio.

Proporrei poi che all'art. 13 si stabilisse un termine per le espropriazioni, poichè è vero che ivi si parla di espropriazioni che saranno fatte con le norme stabilite dalla legge 25 giugno 1865; ma è da osservarsi che in questa legge non è indicato nessun termine, poichè ivi è l'ente Governo che ha l'interesse di promuovere quest'espropriazione, mentre in questo caso l'interesse è del proprietario; per cui parmi che sia giusto di stabilirlo, ed io propongo che sia di due mesi come di consuetudine: ma o questo od altro, io desidererei che un termine fosse stabilito.

Se l'Ufficio centrale entra in quest'ordine di idee, io avrei redatta l'aggiunta da farsi a questi due articoli 12 e 13, mediante la quale credo che si verrebbe a comprendere ciò che si dice negli altri dove si parla dei ruderi.

Del resto io credo che ci sia anche un'altra ragione, per determinare chiaramente ciò che si deve intendere per ruderi e per edifici.

Vi sono, per esempio, dei ruderi che si possono affittare come le Terme di Diocleziano, ed io vi domando: si devono queste considerare come ruderi o come edifici?

Realmente queste Terme sono affittate e danno una rendita, mentre, secondo me, i ruderi propriamente detti, non dovrebbero produrre nulla e non potrebbero servire di abitazione.

Potrebbero solo rendere, nel senso di oggetti interessanti la storia, facendo cioè pagare una tassa ai forestieri che li volessero vedere, ma non certo per uso di abitazioni.

Ora, è bene togliere queste questioni, ed io quindi presenterei questa aggiunta, pregando l'Ufficio centrale di accettarla e dirmene il suo parere.

Senatore VITELLESCHI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore VITELLESCHI, *relatore*. Io prego l'onorevole collega Sonnino di riflettere che gli oggetti contemplati dagli articoli 12 e 13 sono totalmente diversi.

A volere trovare una dizione che fosse comune a tutti, si finirebbe per non soddisfare più nè agli uni nè agli altri.

Non si può ragguagliare il palazzo del Bargello ad un resto d'arco che venga fuori da uno scavo. Sono due concetti perfettamente diversi. Il monumento deve essere curato, mantenuto; il rudero basta che non sia distrutto.

Il voler confondere in un medesimo concetto la cura di un grande monumento esistente colla cura voluta per una traccia qualunque che si chiama un rudero, mi pare che sarebbe, se non impossibile, certo difficile. Oltredichè deve osservarsi che, essendosi già ritoccata molto questa legge, la quale venne dalla Camera, pare cosa poco da consigliarsi, che vi si introducano ulteriori modificazioni laddove non ve ne sia una buona ragione. E siccome qui si tratterebbe appunto di una modificazione che non concerne un grande interesse, così io pregherei il collega Sonnino di non insistere.

Ad ogni modo, quando il Senato lo volesse, bisognerebbe che la proposta venisse studiata con tranquillità per vedere in qual modo i due articoli possano combinarsi.

Senatore SONNINO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore SONNINO. Io credo che la difficoltà non sarebbe grande. Si tratterebbe di aggiungere all'articolo « i ruderi iscritti o che s'iscrivono entro l'anno ».

Comprendo perfettamente che ciò si dice quasi con le identiche parole negli altri articoli. Sarebbe questione di una forma più semplice per la legge. È nell'interesse di questa che vi sia il minor numero possibile di articoli; però non insisto. Solo debbo insistere per l'art. 13, nel quale desidero che si fissi un termine per le espropriazioni.

Senatore VITELLESCHI, *relatore*. Ne parleremo quando saremo all'art. 13.

PRESIDENTE. Allora se non vi sono emendamenti su quest'articolo 12, io lo pongo ai voti

così com'è, giacchè mi pare che l'onorevole Sonnino per questa parte non insista.

Chi approva l'art. 12 è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 13.

Quando il proprietario insista per ottenere la facoltà di distruggere o alterare il suo edificio, o richiamato a provvedere alla sua conservazione vi si rifiuti o di fatto non vi provveda, o contravvenga alle altre disposizioni di cui al precedente articolo 10, sarà in facoltà del Ministero della istruzione pubblica di procedere per sé o per altri enti locali alla espropriazione colle norme stabilite dalla legge 25 giugno 1865, n. 2359, ma nella valutazione del prezzo non dovrà tenersi conto dei pregi artistici o storici dell'edificio.

Senatore ALFIERI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore ALFIERI. Domanderei che la discussione di questo articolo fosse rimandata a domani.

Tutto l'articolo merita molta considerazione, ma particolarmente l'ultima parte nella quale si stabilisce, che nella valutazione del prezzo in caso di espropriazione forzata non dovrà tenersi conto del valore artistico o storico dell'edificio espropriando.

Questa eccezione parmi importi grave lesione alla proprietà privata.

A chi voglia osservare i casi pratici, sorgerranno in mente dei dubbi non minori de' miei sulla giustizia di tale disposizione dell'art. 13 dell'Ufficio centrale, corrispondente all'art. 11 del progetto primitivo.

Insisto pertanto vivamente presso il Senato perchè, stante l'ora tarda, noi non entriamo oggi nella discussione di una materia così delicata.

PRESIDENTE. Il Senato ha inteso la proposta dell'onor. Alfieri, di rimandare la discussione dell'art. 13 alla seduta di domani; la pongo ai voti.

Chi l'approva voglia levarsi.

(Approvato).

Allora la discussione è rimandata alla tornata di domani.

Leggo l'ordine del giorno della seduta di domani.

Alle ore due pom. — Riunione degli Uffici per l'esame dei seguenti progetti di legge:

Abolizione delle servitù di pascere, vendere erbe, fidare, seminare e legnare nelle provincie ex-pontificie;

Concorsi speciali ai posti di sottotenente nelle armi d'artiglieria e del genio negli anni 1888-1889;

Computo delle campagne di guerra agli

effetti dell'art. 20 della legge sulle pensioni 14 aprile 1864.

Alle ore tre pom. — Seduta pubblica.

Discussione dei seguenti disegni di legge:

Conservazione dei monumenti e degli oggetti d'arte e di antichità (*Seguito*);

Riordinamento dell'Amministrazione centrale dello Stato;

Deferimento alla Cassazione di Roma della cognizione di tutti gli affari penali del Regno.

La seduta è sciolta (ore 5 e 55).